Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 17 luglio 1981.

Importazione di bovini da riproduzione dagli U.S.A. in deroga al divieto posto con decreto ministeriale 26 giugno 1981 . . . . . Pag. 4687

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 3 luglio 1981.

Ricostituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali. Pag. 4687

DECRETO 18 luglio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, in materia di regime delle importazioni delle merci . . . . . Pag. 4688

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Villa S. Pietro . . . . . Pag. 4689

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 4 giugno 1981.

Approvazione di tassi medi di premio per le assicurazioni di gruppo presentati dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano . . . . . Pag. 4690

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Umbria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per l'importo di L. 1.942.551.670 . . . . . Pag. 4690

Ministero della difesa

DECRETO 10 luglio 1981.

Costituzione delle direzioni di amministrazione della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonchè, per l'Esercito, della direzione di amministrazione della Sardegna . . . . . Pag. 4691

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 16 marzo 1981.

Autorizzazione alla emissione, nel 1982, di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche Pag. 4692

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Errata-corrige . . . . . Pag. 4693

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 4693

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la politica economica: Deliberazione 21-27 maggio 1981. Estensione del progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne alle regioni Lazio e Marche. Delimitazione degli ambiti territoriali interessati al predetto progetto delle regioni Basilicata, Sicilia, Marche e Lazio . . . . . Pag. 4695

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1981-82 . . . . . Pag. 4696

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 protoc. n. 34200 del 30 novembre 1976 concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4449)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Villa S. Pietro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1977, ha deliberato di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di Villa S. Pietro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villa S. Pietro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché in se stessa si presenta come una meraviglia vegetale e costituisce di diritto il più tipico paesaggio della Sardegna, offrendosi alla vista come un quadro naturale di grande rilievo e suggestività. Essa fa parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale che, da Monte Arcosu a Punta Sebera e Punta Spinosa, attraverso Monte sa Mirra e Punta Maxia, toccando la massima elevazione con il Monte Is Cavarios di 1116 m. racchiude un complesso forestale di ampiezza e densità tali da non trovare riscontro nel resto dell'isola. Questa parte del territorio di Villa S. Pietro fa parte della corona naturale che il complesso stesso crea intorno al golfo degli Angeli, dal quale è visibile e colpisce per la rilevante bellezza del territorio rappresentato da zone completamente coperte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con esemplari del diametro fino a 40 cm e altezza di 5-6 m e macchia ad « Euyorbia Dendroides » e « Calichotome Villosa » sulle pendici rocciose e assolate. In altre zone la foresta si presenta come un tappeto di eriche, cisti, lentischi, tale che in alcuni punti è impossibile penetrarvi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Villa S. Pietro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, commi 2 e 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio del limite comunale tra Villa S. Pietro e Pula con Rio Campu Sa Mendula, si risale tale Rio verso nord nord-ovest sino all'incrocio con la quota 200; si percorre tale quota sino all'incrocio con la direttrice Sa Perda Manna-Punta Sa Stria e si segue tale direttrice verso nord nord-est sino all'incrocio con la quota 100, che si segue verso est sino ad incrociare il limite comunale con Sarroch. Si segue tale confine in direzione nord-ovest, sino ad incrociare il confine col comune di Assemini; si segue poi tale limite comunale verso ovest sino a Monte Mannu, dove si incrocia il confine con Santadi. Si discende quindi tale confine verso sud sino a Punta Matta Sola, dove s'incrocia il confine con Pula e si percorre tale limite comunale verso sud-est, sino all'incrocio con Rio Campu Sa Mendula.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Villa S. Pietro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori, o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovencentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato con note n. 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA: rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch). Il presidente precisa che il vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini - decreto ministeriale del 9 maggio 1975 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(*Omissis*).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch.

(*Omissis*).

COMUNE DI VILLA S. PIETRO.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio del limite comunale tra Villa San Pietro e Pula con Rio Campu Sa Mendula, si risale tale Rio verso nord-nord ovest sino all'incrocio con la quota 200; si percorre tale quota sino all'incrocio con la direttrice Sa Perda Manna-Punta Sa Stria e si segue tale direttrice verso nord-nord est sino all'incrocio con la quota 100, che si segue verso est sino ad incrociare il limite comunale con Sarroch.

Si segue tale confine in direzione nord-ovest, sino ad incrociare il confine col comune di Assemini; si segue poi tale limite comunale verso ovest sino a Monte Mannu, dove si incrocia il confine con Santadi. Si discende quindi tale confine verso sud sino a Punta Matta Sola, dove s'incrocia il confine con Pula e si percorre tale limite comunale verso sud-est, sino all'incrocio con Rio Campu Sa Mendula.

(*Omissis*).

(4075)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1981.

Approvazione di tassi medi di premio per le assicurazioni di gruppo presentati dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 11819 del 18 dicembre 1978 di autorizzazione delle nuove tariffe di assicurazione di gruppo, redatte su basi demografico-finanziarie S.I.M. 1961 - 4%, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi medi di premio, in alternativa ai vari tassi di premio delle predette tariffe di assicurazione di gruppo, onde pervenire ad uno snellimento delle procedure nella gestione di contratti di tal tipo;

Vista la relazione tecnica allegata e considerato che l'introduzione dei predetti due tassi medi di premio di fatto determina una equivalenza agli effetti economici;

Decreta:

Sono approvati i sottoindicati tassi medi di premio da applicarsi ad assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tasso medio di premio, da applicarsi a contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 0,85, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato, di un capitale pari a tante mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età;

tasso medio di premio, da applicarsi a contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 1,13, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso o dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, di un capitale pari a tante mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età.

Roma, addì 4 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4080)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Umbria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per l'importo di L. 1.942.551.670.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356; contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'esercizio 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;